



**COMUNE DI MONTEFIORINO**

PROVINCIA DI MODENA

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**ORIGINALE**

**N. 52 del 01/10/2022**

**OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONTEFIORINO ANNO 2022 E SEGUENTI - APPROVAZIONE**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **uno** del mese di **Ottobre** alle ore **12:30**, in collegamento tramite videoconferenza e, convenzionalmente nella Residenza Municipale, nel rispetto del Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi collegiali del Comune di Montefiorino approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 25/7/2020, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
PALADINI MAURIZIO	SINDACO	X
RUGGI LUCIANO	VICE SINDACO e ASSESSORE	X
PRATI MARCO	ASSESSORE	

Presenti: 2

Assenti: 1

Assiste il Segretario Carletta Esther Melania, incaricata della redazione del presente verbale. In qualità di Sindaco, il Sig. Maurizio Paladini assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, invitando la giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**Oggetto: LINEE DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONTEFIORINO ANNO 2022 E SEGUENTI - APPROVAZIONE**

### LA GIUNTA COMUNALE

#### **RICHIAMATE:**

- la Deliberazione C.C. n. 40 del 21.12.2019 ad oggetto “*Approvazione Documento Unico di programmazione (DUP) 2020/2022*”;
- la Deliberazione C.C. n. 41 del 21.12.2019 ad oggetto “*Approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e relativi allegati*”;
- la Deliberazione G.C. n. 104 del 24.12.2019 ad oggetto “*Approvazione del piano esecutivo di gestione*”;
- la Deliberazione C.C. n. 3 del 26.02.2020 ad oggetto “*Variazioni al bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020*”, la Deliberazione C.C. n. 13 del 27.6.2020 ad oggetto “*Variazioni al Bilancio di previsione 2020/2022*”;
- la Deliberazione G.C. n. 17 del 18.04.2020 ad oggetto “*Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2020/2022 relativa all’assegnazione di fondi per misure urgenti di solidarietà alimentare previste nell’ordinanza del presidente del consiglio dei ministri n. 658 del 29.03.2020*”, ratificata con delibera C.C. n. 9 del 27.06.2020;
- la Deliberazione C.C. n. 7 del 27.06.2020 ad oggetto “*Approvazione del rendiconto di gestione esercizio finanziario 2019, ai sensi del d. lgs. 118/2011*”;

**RICHIAMATO** altresì l’art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001, il quale prevede che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;

**CONSIDERATO** che, in data 4.8.2022, è stata sottoscritta la sola ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021 e che si rende necessario provvedere alla costituzione del fondo risorse decentrate anno 2022 nelle more della sottoscrizione definitiva del citato CCNL, rimandando all’anno 2023 l’applicazione delle misure previste dai commi 604 e 612 dell’art. 1 della Legge di bilancio 30.12.2021 n. 234 e di ogni altra risorsa che il CCNL consentirà di mettere a disposizione;

**PRESO ATTO** che in base all’art 67 del CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018:

- il Fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all’anno 2017 (art 31, c.2 CCNL 2004), come certificate dal collegio dei revisori, comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto;
- tali risorse confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del fondo alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ma che comunque la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e delle quote destinate agli incarichi di posizione organizzativa deve avvenire complessivamente nel rispetto dell’art. 23, comma 2, del D.lgs n.75/2017;
- tale importo costituisce il nucleo delle risorse stabili, resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi ed è stabilmente incrementato degli importi indicati al comma 2, lett. a)-h);

**DATO ATTO** che la componente variabile del fondo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno come disposto dal medesimo art. 67, commi 3, 4 e 5, lett. b), stanziabili, secondo le previsioni di cui al comma 6, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale.

In particolare, per i Comuni, sono stanziabili:

1. ex comma 3 dell'art. 67 del CCNL 21.5.2018:

- a) risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 49/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5.10.2001;
- b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;
- c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;
- d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo totale confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
- e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;
- f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;
- g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate;
- h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 4;
- i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b);
- (...)
- k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;

2) ex comma 4 dell'art 67 del CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018 “(...) *in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza (...)*”;

3) ex comma 5, lett. b) dell'art 67 del CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018 “(...) *gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) (importi ex art. 4, comma, lett. c) dell'art. 208 del C.d.S.) (...)*”;

**VISTO** ancora l'art 67, comma 2, lettera a), del contratto del comparto Funzioni Locali del 21.5.2018, il quale prevede che il fondo per le risorse decentrate è incrementato stabilmente “*di un importo, su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019*”.

Rispetto al presente incremento si precisa che:

- a) nella dichiarazione congiunta n. 5 al summenzionato contratto viene stabilito che l'incremento in esame poiché derivante da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non è assoggettato ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti;
- b) ex deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/2018/QMIG25 si è stabilito che gli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall'articolo 67, comma 2, lettere a) e b), del CCNL del comparto delle funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto

derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017;

- c) il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 all'articolo 11 ha previsto quanto segue: *“in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del d.lgs. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico”*;

**DATO ATTO** altresì che la disciplina per l'utilizzo del fondo è contenuta nell'art 68 del CCNL Funzioni Locali che di seguito si riporta:

*“1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 75/2017. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;*

*2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:*

- a) premi correlati alla performance organizzativa;*
- b) premi correlati alla performance individuale;*
- c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;*
- d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000;*
- e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70-quinquies;*
- f) indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui all'art.56-quater;*
- g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter;*
- h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000;*
- i) (...);*
- j) progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili;*

*3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse.”*;

**RICHIAMATO** l'art. 67, commi 4 e 5, del C.C.N.L. 21.5.2018, dove viene previsto che gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del limite al salario accessorio ex art. 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017 e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale;

**VISTO** il parere 499–15L reso dall'ARAN in ordine ai criteri ed alle condizioni per l'applicazione dell'ex articolo 15, comma 5, del CCNL 1.4.1999 (ora art 67, comma 5 CCNL 21.5.2018) nonché il parere ARAN 19528 del 5.6.2015 di risposta ad un quesito posto sul medesimo articolo e comma;

**DATO ATTO** che, con DGC n. 1/2022 e con successiva delibera di integrazione n. 51/2022, questa Amministrazione ha approvato il piano delle risorse e degli obiettivi ai responsabili dei servizi per l'attuazione dei programmi 2022 (contenente obiettivi performance 2022), ritenendo di destinare per l'anno 2022 € 3.000,00 al finanziamento - ex art. 67, comma 5, lett. b) del CCNL 2016-2018 – di n. 5 progetti di miglioramento/mantenimento di cui al presente P.E.G. 2022;

**PRESO ATTO** che, con la delibera di integrazione di cui sopra, è stato quantificato il budget riconosciuto ai singoli progetti, nonché:

- a. specificato che il budget dei singoli progetti è stato calcolato considerando che ciascuna persona coinvolta nella realizzazione degli obiettivi apporta € 250,00 massimo pro capite;
- b. definito che ciascun dipendente può partecipare alla quantificazione e riparto di un solo progetto;
- c. stabilito che l'apporto individuale effettivo ai diversi progetti dovrà essere attestato – da parte dei Responsabili - a consuntivo, sulla base dell'impegno profuso, con l'indicazione della effettiva quota individuale di partecipazione al progetto, da riconoscere quale performance individuale (max € 250,00 cadauno);

**RICHIAMATO** l'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011, che prevede la possibilità per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 di adottare piani di razionalizzazione delle spese e destinare una percentuale pari al massimo al 50% delle economie effettivamente realizzate, accertate a consuntivo e certificate dai competenti organi di controllo alla contrattazione integrativa di cui il 50% destinato all'erogazione dei premi di cui all'art. 19 del D. Lgs. 150/2009;

**VISTA** la dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL 22.1.2004, secondo la quale *“...tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti collettivi di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di «attività di gestione delle risorse umane» affidate alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro...”*;

**RICHIAMATI** altresì:

- il D.lgs. n. 75 del 25.05.2017, il quale mediante espressa abrogazione dell'art. 1, comma 236, della L.208/2015, ha precisato al secondo comma dell'art. 23 come, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle somme destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, (e pertanto non opera più la riduzione proporzionale delle risorse in rapporto alla consistenza del personale in servizio nell'anno di riferimento) mentre, al terzo comma, ha precisato come gli enti locali possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e di quelli riferiti alle spese di personale, in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile, fermo restando il limite del non superamento del salario accessorio complessivo dell'anno 2016;
- l'art. 33 del D.L. 34/2019, convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58, che testualmente recita: *“(…) Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. (...)”*;
- l'art. 67 del contratto del comparto funzioni locali del 21.5.2018 il quale al comma 7 stabilisce che: *“la quantificazione delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017”*;

#### **DATO ATTO CHE:**

- per orientamento costante delle Corti dei Conti (vedasi, ad esempio, la Sezione delle Autonomie delibera n. 26/2014, Corte dei Conti per il Piemonte delibera n. 62/2016, Corte dei Conti per la Toscana delibera n. 59/2017, nonché Corte Conti Puglia n. 27/2019, Corte Conti Lombardia n. 150/2019, Corte Conti Toscana n. 277/2019) il predetto limite è da considerarsi con riferimento alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, complessivamente considerate, sia per il personale del comparto, titolari e non titolari di posizione organizzativa, sia per i dirigenti, a nulla rilevando se le stesse siano imputate al relativo fondo ovvero al bilancio;

- pertanto sul Fondo risorse decentrate anno 2022 opera il limite soglia del 2016 sulle risorse costituenti i fondi, oltre che sul restante trattamento accessorio corrisposto dall'Ente;

**RITENUTO** opportuno ricordare, alla luce di quanto sopra evidenziato, che anche per l'anno 2022, nel rispetto dei principi costituzionali, l'applicazione dell'art 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017 sia intesa come limite al salario accessorio complessivo dell'Ente, e, pertanto, l'eventuale incremento delle risorse destinate agli incarichi di Posizione Organizzativa, previa contrattazione integrativa, dovrà avvenire nel rispetto del suddetto limite complessivo;

**INDIVIDUATO** nel dirigente del Settore "Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane" dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico la posizione dirigenziale competente a costituire, con propria determinazione, i fondi di alimentazione del salario accessorio personale dipendente secondo i principi indicati nei diversi CCNL in considerazione del conferimento, a far data dal 1.9.2018, della funzione Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane del Comune di Montefiorino;

**VERIFICATA**, quindi, la necessità di fornire al dirigente del Settore "Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane" dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico alcune **linee di indirizzo** circa i criteri e le modalità costitutive e procedurali relative alla disciplina delle risorse decentrate personale dipendente per l'anno 2022 e seguenti come segue:

1. integrazione del Fondo di parte variabile ex art. 67, comma 4, CCNL 21.5.2018 nel limite massimo consentito dalla predetta disposizione e previa contrattazione decentrata integrativa ("*... importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.*"). Si precisa che tale integrazione è destinata al raggiungimento degli obiettivi inseriti all'interno del Piano della performance dell'Ente il quale, validato dal Nucleo di Valutazione, raccoglie gli obiettivi dell'Ente caratterizzati, tra l'altro, da finalità di razionalizzazione ed efficientamento dell'attività dell'Ente;

2. implementazione del Fondo di parte variabile con una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria nella misura del 50% ex art. 54 CCNL 14.9.2000, previa verifica della sussistenza delle condizioni finanziarie;

3. implementazione del Fondo nella parte delle risorse stabili, ex art. 67, comma 5, lett. a) CCNL 21.5.2018 in presenza di rideterminazione della dotazione organica dell'ente con costituzione di nuovi ulteriori posti, anche in sostituzione di posti di categoria più bassa. In tal caso occorrerà implementare il fondo quantificando la differenza, in termini di valore medio del salario accessorio liquidato per categoria, nell'anno precedente la rideterminazione, relativamente ai posti di nuova istituzione rispetto ai posti soppressi;

4. implementazione del Fondo nella parte delle risorse stabili, ex art. 67, comma 2, lett. g) CCNL 21.5.2018, con corrispondente riduzione delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario per € 500,00, ad invarianza complessiva di risorse stanziare;

5. implementazione del Fondo nella parte delle risorse variabili, ex art. 67, comma 5, lett. b) "*... per il conseguimento di obiettivi dell'Ente anche di mantenimento, definiti nel piano performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett c del CCNL 21.5.2018* – (ovvero art. 208 Codice della Strada). Tale integrazione è stata quantificata per l'anno 2022, alla luce di quanto sopra dettagliato, in € 3.000,00 e le risorse collegate al raggiungimento degli obiettivi finanziati con il presente comma saranno destinate esclusivamente al personale coinvolto nella realizzazione dei corrispondenti obiettivi, secondo i criteri di cui sopra;

6. riduzione del Fondo in presenza di diminuzioni della dotazione organica per trasferimento del personale in Unione o esternalizzazione di servizi in coerenza con l'ipotesi di incremento di cui all'art.

67, comma 5, lett. a), del CCNL 21.5.2018, utilizzando il criterio di riferimento della quota media di salario accessorio di categoria liquidato nell'anno precedente moltiplicata per il numero dei posti soppressi;

7. implementazione del Fondo nella parte delle risorse variabili, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera a) del CCNL 21.5.2018, in presenza di:

– contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi: possibilità di implementazione nel limite massimo consentito dalla predetta disposizione (5% dei risparmi di spesa);

– convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari: possibilità di implementazione nel limite massimo consentito del 50% dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale;

– contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali: possibilità di implementazione nel limite massimo consentito del 50% degli introiti indicati dal DPCM 20.12.1999 per le amministrazioni dello Stato;

8. implementazione del Fondo nella parte delle risorse variabili, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera c) del CCNL 21.5.2018;

9. possibilità di implementazione del Fondo con risorse pari al 50% delle economie effettivamente realizzate, accertate a consuntivo e certificate dai competenti organi di controllo, derivanti dal piano di razionalizzazione delle spese adottato dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 16 comma 4 del D.L. 98/2011, subordinando l'effettiva liquidazione al formale accertamento ed alla conseguente certificazione da parte dei competenti organi di controllo;

10. possibilità per l'Ente di cedere all'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico una quota di parte stabile e/o variabile del Fondo risorse decentrate affinché - ex attuale giurisprudenza contabile tra cui Sentenza della Corte dei Conti Sardegna n. 60/2017, Sez. reg. di controllo Emilia Romagna del. n. 231/2014, Sez. reg. di controllo Piemonte del. n. 102/2016, 133/2016, 138/2016 - la costituzione del Fondo dell'Unione risulti a "saldo zero" e non comporti un incremento della spesa per il trattamento accessorio precedentemente sostenuta dai singoli Comuni aderenti (sul punto anche cfr. Sezione delle Autonomie del. n. 8/2011);

11. implementazione del fondo nel caso in cui l'Ente si trovi nella situazione di cui all'art. 33 del D.L. 34/2019;

**DATO ATTO** altresì che le linee di indirizzo tutte sopra indicate potranno essere utilizzate dal dirigente competente anche per la determinazione dei fondi personale dipendente degli anni successivi al 2022, salvo diverse successive determinazioni di questo organo;

#### **RICHIAMATI:**

- il D.Lgs 165/2001;
- il D.Lgs 150/2009;
- la L. 133/2008;
- il D.L. 78/2010 come convertito nella L. 122/2010;
- il D.L. 34/2019 come convertito nella L. 58/2019;
- il CCNL 21.5.2018 per il personale del Comparto Funzioni Locali;
- il T.U.E.L. 267/2000;

**ACQUISITI**, ex art. 49 D.Lgs 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Settore "Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane" dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa e dal Responsabile del Servizio "Economico-Finanziario" in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione in considerazione dei riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

Tutto ciò premesso;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi ed espressi mediante dichiarazione individuale

## **DELIBERA**

1. **DI DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** le linee di indirizzo sopra dettagliate circa i criteri e le modalità costitutive e procedurali nella determinazione della consistenza delle risorse del Fondo personale dipendente del comparto, nelle more della sottoscrizione definitiva del nuovo CCNL Funzioni Locali triennio 2019-2021, rimandando all'anno 2023 l'applicazione delle misure previste dai commi 604 e 612 dell'art. 1 della Legge di bilancio 30.12.2021 n. 234;
3. **DI INDIVIDUARE** nel dirigente del Settore "Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane" dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico la posizione dirigenziale competente a costituire, con propria determinazione, il Fondo 2022 di alimentazione del salario accessorio personale dipendente;
4. **DI DARE ATTO** che, in applicazione dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, sul Fondo risorse decentrate anno 2022 personale dipendente opera il limite soglia del 2016 sulle risorse costituenti i fondi, oltre che sul restante trattamento accessorio corrisposto dall'Ente;
5. **DI DEMANDARE** al competente Dirigente, come individuato al punto 3, l'adozione di ogni atto e provvedimento necessario all'esecuzione del presente documento di indirizzo, in conformità allo stesso;
6. **DI DARE ATTO** che il presente atto verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi;
7. **DI OTTEMPERARE** all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, della pubblicazione sul sito internet comunale, nell'apposita sottosezione di primo livello denominata "Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti Organo Politico”;
8. **DI COMUNICARE** l'oggetto della presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Infine, con votazione separata, ad unanimità di voti favorevoli, resi mediante dichiarazione individuale

## **DELIBERA**

9. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4, del Decreto legislativo 18/8/2000 n.267, al fine di procedere agli adempimenti conseguenti.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 01/10/2022

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale.

Il Sindaco  
Maurizio Paladini

*Atto firmato digitalmente*

Il Segretario  
Carletta Esther Melania

*Atto firmato digitalmente*

---